REGOLAMENTO (CEE) N. 1935/84 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 1984

relativo alla classificazione delle merci nella sottovoce 84.53 B della tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 3,

considerando che, per assicurare l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune, c'è motivo di adottare delle disposizioni riguardanti la classificazione tariffaria di un apparecchio elettronico denominato « calcolatore elettronico tascabile » che si presenta in forma di blocco unitario di dimensioni 175 × 70 × 15 mm, composto da :

— una tastiera alfanumerica con tasti per le lettere da A a Z, per la punteggiatura, per le cifre da 0 a 9, per i segni delle operazioni aritmetiche, per taluni segni utilizzati nei calcoli, ad esempio parentesi, lettera pi, radice quadrata, minore e maggiore, percentuale, esponente ;

— un microprocessore a più memorie che può effettuare :

 a) operazioni matematiche semplici ;

 b) per il tramite di un linguaggio di programmazione (basic), operazioni matematiche più complesse eseguendo automaticamente e secondo fasi logiche preventivamente determinate un programma che può essere modifificato secondo i problemi matematici da risolvere ;

— un indicatore a cistalli liquidi a matrici di punti, che può contenere 24 caratteri ;

considerando che la tariffa doganale comune annessa al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 [3], contempla nella voce 84.52, tra l'altro, le macchine calcolatrici elettroniche e nella voce 84.53, tra l'altro, le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione ;

considerando che queste due voci sono prese in considerazione per la classificazione dell'apparecchio sopra descritto ;

considerando che gli apparecchi della sottovoce 84.52 A anche se programmabili non utilizzano, nel corso del loro impiego, un linguaggio informatico ;

considerando che l'apparecchio è una macchina numerica le cui memorie permettono di registrare, oltre al programma di elaborazione dati, un programma di traduzione dal linguaggio convenzionale, nel quale i programmi sono iscritti (linguaggio basic) nel linguaggio utilizzabile dalla machina e che, inoltre, l'apparecchio, sulla base delle istruzioni contenute nel programma iniziale, è in grado di modificare l'esecuzione del programma nel corso dell'elaborazione con delle decisioni logiche ;

considerando che l'apparecchio in questione risponde ai requisiti di cui alla nota 3 A a) del capitolo 84 riguardante le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, della sottovoce 84.53 B ;

considerando quindi che la voce 84.53 deve essere presa in considerazione per la classificazione dell'articolo sopra citato ed in particolare la sottovoce 84.53 B ;

considerando che le disposizioni previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'apparecchio elettronico denominato « calcolatore elettronico tascabile » che si presenta in forma di blocco unitario di dimensioni 175 × 70 × 15 mm, composto da :

— una tastiera alfanumerica con tasti per le lettere da A a Z, per la punteggiatura, per le cifre da 0 a 9, per i segni delle operazioni aritmetiche, per taluni segni utilizzati nei calcoli, ed esempio parentesi, lettera pi, radice quadrata, minore e maggiore, percentuale, esponente ;

— un microprocessore a più memorie che può effettuare :

 a) operazioni matematiche semplici ;

 b) per il tramite di un linguaggio di programmazione (basic), operazioni matematiche più complesse eseguendo automaticamente e secondo fasi logiche preventivamente determinate un programma che può essere modificato secondo i problemi matematici da risolvere ;

[1] GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.
[2] GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.
[3] GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

— un indicatore a cristalli liquidi a matrici di punti, che può contenere 24 caratteri,

deve essere classificato nella tariffa doganale comune nella sottovoce :

84.53 Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità ; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove :

B. altri

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1984.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione